



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 64 del 25/07/2018

Proposta n. 813/2018

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FARINI, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 27.11.2017 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

II PRESIDENTE

Premesso che:

- con nota n. 5787 del 15.12.2017 (pervenuta al prot. prov.le n. 32252 del 21.12.2017) il Comune di Farini ha inoltrato a questa Amministrazione la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'adozione, da parte del Consiglio Comunale con atto n. 40 del 27.11.2017, di una Variante al proprio Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000;
- la proposta di Variante consiste in un approfondimento dello Studio dei corpi di frana quiescente, già compreso nel Piano vigente, relativamente a due aree (una posta nei pressi della frazione di Poggioli e del capoluogo di Farini, l'altra ubicata nelle vicinanze delle località di Dosso e Costabiancona) per le quali, a seguito di accertamento diretto del grado di "rischio idrogeologico", saranno consentiti nuovi interventi costruttivi a servizio delle aziende agricole attive;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 266 del 5.1.2018;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 93 del 8.1.2018 e n. 3071 del 2.7.2018 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 775 del 12.1.2018 e n. 19345 del 2.7.2018), mentre i pareri sono pervenuti in parte in allegato alle citate note comunali e in parte direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018 relativamente alle

casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche le Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente quale è il caso della Variante al PRG del Comune di Farini in esame;

- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- questa Amministrazione, pertanto, è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- la Variante al PRG in argomento rientra nei casi previsti dall'art. 6, commi 3 e 3-bis del suddetto Decreto e pertanto viene valutata ai sensi dell'art. 12 del Decreto medesimo (verifica di assoggettabilità);
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Atteso che il Comune di Farini quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione in quanto Autorità competente, ha individuato le Autorità ambientali e alle stesse sono stati trasmessi i documenti di Variante con lo scopo di acquisirne i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- della dichiarazione, rilasciata dal competente Responsabile comunale, inerente l'avvenuta comunicazione alle Autorità militari circa l'adozione della Variante al PRG in epigrafe;
- della dichiarazione, rilasciata dal medesimo Responsabile comunale, inerente l'insussistenza dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati sulle aree interessate dalla Variante in esame;

Preso atto altresì:

- del parere (in atti) reso dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia con nota n. 241 del 10.1.2018 (pervenuta al prot. prov.le n. 548 del 10.1.2018);
- del parere igienico-sanitario (in atti) reso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 1800 del 10.1.2018 (pervenuta al prot. prov.le n. 669 del 10.1.2018);
- parere (in atti) reso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota n. 28378 del 22.6.2018 (pervenuta al prot. prov.le n. 183402 del 22.6.2018);
- del parere (in atti) reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza con nota n. 993 del 5.2.2018 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 3071/2018);

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante al PRG scade il giorno 31.8.2018, tenuto conto che l'ultimo parere richiesto è pervenuto alla Provincia in data 2.7.2018;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive";

Considerato che, relativamente alla Variante al PRG del Comune di Farini adottata con atto di Consiglio n. 40 del 27.11.2017, dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, è emersa la necessità:

- di esprimere una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa;
- di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate nell'Allegato (denominato "Allegato – Farini, valutazioni su V.PRG CC 40-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

Dato atto che:

- il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
- l'eventuale approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche i quali, così aggiornati, dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978;
- gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;
- la Circolare regionale PG/2018/0179478 del 14.3.2018 "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 24/2017)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successiva Variante normativa di coordinamento con il PGRA ("Piano Alluvioni"), approvata con D.P.C.M. Del 22 febbraio 2018;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della Variante al PRG del Comune di Farini adottata con atto del Consiglio Comunale n. 40 del 27.11.2017 ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000;

2. di esprimere, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicate nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa;
3. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate nell'Allegato (denominato "Allegato – Farini, valutazioni su V.PRG CC 40-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
5. di dare atto che il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Farini, evidenziando che l'approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche e che, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978, gli elaborati così aggiornati dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale;
7. di dare atto che gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito *web* degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ROLLERI FRANCESCO

con firma digitale

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS : PRESCRIZIONI

Valutati i contenuti del Rapporto Preliminare elaborato sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006, considerata la proposta di Variante parziale al PRG del Comune di Farini, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale consultati in relazione al Rapporto Preliminare stesso, si ritiene che la proposta di Variante esaminata non comporti impatti significativi sull'ambiente, quindi

**si ritiene di escludere la Variante parziale al PRG del Comune di Farini
adottata con atto C.C. n. 40 del 27.11.2017
dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006.**

In fase attuativa dovranno essere rispettati i contenuti e le condizioni per la sostenibilità presenti nel Rapporto Preliminare e nei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale.

OSSERVAZIONI

1. Nelle aree di Variante sono presenti alcune aree boscate, individuate dalla Tavola A2 del PTCP. Occorre che gli interventi da attuare tengano conto delle condizioni dettate dagli articoli 8 e 9 delle Norme di Piano, finalizzate alla tutela ed alla conservazione delle formazioni vegetazionali presenti.
2. La tavola D3.a nord del QC del PTCP evidenzia che le aree di Variante sono parzialmente comprese nelle fasce di interesse paesaggistico, pari a m. 150, individuate per il Rio Rossane inf. e per il torrente Lavaiana, inclusi nell'elenco delle acque pubbliche (ex R.D. 11.12.1933, n. 1775); inoltre, esse sono interessate dalla presenza di alcune aree boscate, tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.
Nella fase attuativa degli interventi previsti dovranno, quindi, essere rispettate le disposizioni di cui alla Parte Seconda del citato Testo unico dei Beni culturali e del Paesaggio, in merito allo svolgimento della procedura di autorizzazione paesaggistica.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e
Attività Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 813/2018 del
Ufficio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto:
VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FARINI, ADOTTATA CON
ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 27.11.2017 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA
2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART.
12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI
SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N.
19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 24/07/2018

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 64 del 25/07/2018

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

Oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FARINI, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 27.11.2017 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 25/07/2018

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale